

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 621418

del: 20/11/2023

Oggetto: Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1. Misure di restrizione a seguito di un focolaio n. IT-HPAI(P)-2023-00014 nel Comune di Sant’Urbano.

Numero allegati: 1

Nome file allegati: 084PD065-ORDINANZA.pdf

Regione del Veneto

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

Prot. n. 0176499/XII.14

Padova, 17 novembre 2023

Ordinanza 03/2023/IA/ZPS

ALLA REGIONE DEL VENETO
AREA SANITA' E SOCIALE
DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA
ALIMENTARE VETERINARIA
U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VENEZIA

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

AL SERVIZIO VETERINARIO
DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA
PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it

AI COMUNI DI

ESTE este.pd@legalmailpa.it

BAONE baone.pd@cert.ip-veneto.net

BARBONA comune.barbona.pd@pecveneto.it

VESCOVANA vescovana.pd@cert.ip-veneto.net

STANGHELLA stanghella.pd@cert.ip-veneto.net

GRANZE granze.pd@cert.ip-veneto.net

SOLESINO solesino.pd@cert.ip-veneto.net

MEGLIADINO SAN VITALE

protocollo.comune.megliadinosv.pd@pecveneto.it

VIGHIZZOLO D'ESTE

protocollo@comune.vighizzolo.pd.it

PIACENZA D'ADIGE

messo@pec.comune.piacenza-d-adige.pd.it

VILLA ESTENSE villaestense.pd@legalmailpa.it

MONSELICE monselice.pd@cert.ip-veneto.net

BORGO VENETO

protocollopec@comune.borgoveneto.pd.it

CARCERI carceri.pd@cert.ip-veneto.net

SANT'ELENA santelena.pd@cert.ip-veneto.net

PONSO ponso.pd@cert.ip-veneto.net

OSPEDALETTO EUGANEO

comune.ospedalettoeuganeo@certificata.com

SANT'URBANO comune.santurbano.pd@legalmail.it

AI RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA AVICOLA

UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it

ASSOAVI: assoavi@legalmail.it

AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

COLDIRETTI PD veneto@pec.coldiretti.it

CIA PD

PEO: ciapadova@ciapadova.it

CONFAGRICOLTURA PD
PEO segreteria@unioneagricoltori.pd.it

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DGSAFV- Ufficio III
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER
L'INFLUENZA AVIARIA E LA MALATTIA DI
NEWCASTLE
LEGNARO (PD)
PEC: izsvenezie@legalmail.it

AI SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE ULSS
REGIONE VENETO – LORO SEDI

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI
ESTE (PD)
PEC: tpd26355@pec.carabinieri.it

**Oggetto: Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1.
Misure di restrizione a seguito di un focolaio n. IT-HPAI(P)-2023-00014 nel Comune di
Sant'Urbano.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

VISTA la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle del 16.11.2023, con la quale viene comunicata una positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in tamponi oro-faringei prelevati in un allevamento di polli da carne da carne con codice aziendale IT084PD065 sito nel Comune di Sant'Urbano (PD);

VISTO il proprio provvedimento prot. n. **0176215 del 17.11.2023** con il quale viene disposta la conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in Comune di Sant'Urbano e conseguente sequestro abbattimento e distruzione dell'intero effettivo dell'allevamento di tacchini da carne risultato infetto;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

ACQUISITA la delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 6 Euganea di prot. n. 55069 del 8 aprile 2021;

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

con un **raggio di 3 Km dall'allevamento** codice aziendale IT084PD043 nel Comune di Sant'Urbano (PD), in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La zona di protezione comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A. MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
4. l'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
6. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
7. qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a. costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b. puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020; le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

B. MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI PROTEZIONE

Gli operatori assicurano che:

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

con un raggio di **10 Km dall'allevamento** codice aziendale IT084PD043 nel Comune di Sant'Urbano (PD), in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

C. MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. è vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
5. i sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - c. senza soste o operazioni di scarico;
 - d. privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - e. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a. costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b. puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020; le pulizie e la disinfezione dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

D. MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Gli operatori assicurano che:

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato
PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a

Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

E. DEROGHE

Le deroghe ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza sono rilasciate dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto legislativo 136/2022 del 5 agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. (UE) 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVE, secondo la procedura seguente:

- tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email all'autorità regionale U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - VENEZIA;
- ogni richiesta deve indicare:
 - motivo movimentazione (macellazione/da vita, ...);
 - cod.az. azienda di partenza; macello (o codice azienda) di destinazione;
 - numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare;
 - data prevista per la movimentazione.

AVVERTENZE

Sono fatte salve le ulteriori misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari di cui ai provvedimenti regionali e nazionali vigenti.

Negli allevamenti ricadenti nella Zona di Protezione (ZP), sono immediatamente applicabili le misure di cui ai punti A e B del presente dispositivo che restano in vigore per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta. Decorso tale termine si applicano le disposizioni previste per la Zona di Sorveglianza di cui ai punti C e D del dispositivo per ulteriori 9 giorni (cfr allegato X Regolamento (UE) 2020/687).

Negli allevamenti ricadenti nella Zona di Sorveglianza sono immediatamente applicabili le misure di cui ai punti C e D del presente dispositivo che restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta (cfr allegato XI Regolamento (UE) 2020/687).

I termini di cui sopra riferiti al focolaio IT-HPAI(P)-2023-00014 sono consultabili nel sito del Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie al link <https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/situazione-epidemiologica-HPAI/>

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.


Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS 6 Euganea e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 5 Polesana interessato per territorio di competenza alla istituenda Zona di Sorveglianza.

per IL DIRETTORE
Dr. Nerino Verza
(documento firmato digitalmente)

Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio Sant'Urbano HPAI 03/2023

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato
PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a

Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it



ALLEGATO A - Zona di Protezione

La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIENDA	COMUNE
084PD065	SANT'URBANO
084PD010	SANT'URBANO
084PD005	SANT'URBANO
084PD024	SANT'URBANO
084PD106	SANT'URBANO
084PD043	SANT'URBANO

097PD004	VESCOVANA
010PD020	BARBONA
084PD094	SANT'URBA- NO

ALLEGATO B – Zona di Sorveglianza

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIENDA	COMUNE
097PD005	VESCOVANA
084PD080	SANT'URBANO
084PD061	SANT'URBANO
097PD056	VESCOVANA
084PD021	SANT'URBANO
102PD004	VILLA ESTENSE
010PD024	BARBONA
097PD002	VESCOVANA
097PD001	VESCOVANA
083PD001	SANT'ELENA
084PD019	SANT'URBANO
098PD020	VIGHIZZOLO D'ESTE
102PD014	VILLA ESTENSE
043PD024	GRANZE
043PD024	GRANZE
043PD024	GRANZE
088PD000	STANGHELLA
088PD064	STANGHELLA
043PD026	GRANZE
098PD019	VIGHIZZOLO D'ESTE
043PD010	GRANZE
050RO012	VILLANOVA DEL GHEBBO
022PD003	CARCERI
067PD003	PONSO

CODICE_AZIENDA	COMUNE
088PD047	STANGHELLA
067PD009	PONSO
022PD030	CARCERI
067PD004	PONSO
087PD021	SOLESINO
067PD015	PONSO
067PD010	PONSO
067PD017	PONSO
067PD012	PONSO
067PD065	PONSO
062PD024	PIACENZA D'ADIGE
062PD024	PIACENZA D'ADIGE
062PD024	PIACENZA D'ADIGE
037PD154	ESTE
067PD038	PONSO
037PD019	ESTE
087PD031	SOLESINO
055PD112	MONSELICE
055PD125	MONSELICE
088PD045	STANGHELLA
088PD045	STANGHELLA
037PD046	ESTE
067PD018	PONSO
037PD106	ESTE

083PD012	SANT'ELENA
037PD047	ESTE
037PD032	ESTE
037PD024	ESTE
037PD090	ESTE
037PD034	ESTE
081PD049	BORGO VENETO
059PD058	OSPEDALETTO EU- GANE0
067PD019	PONSO
059PD099	OSPEDALETTO EU- GANE0

088PD044	STANGHELLA
-----------------	-------------------